

30 NOV. 2021



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL' ASSOCIAZIONE GRUPPO TEATRALE IL MOSAICO APS
del 29 NOVEMBRE 2021**

Il giorno 29 novembre 2021, alle ore 14:00, presso la sede sociale in Rovigo Via Burano, 3, si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione Gruppo Teatrale il Mosaico Aps, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Ulteriori adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs.105/2018 come da richiesta del Registro Regionale Veneto delle Aps.**

Sono presenti il presidente Emilio Zenato e la segretaria Ottavia Maria Tietto.

Il presidente da atto che, in base al numero dei presenti, l'assemblea non è validamente costituita in prima convocazione.

Pertanto, aggiorna la seduta, come da convocazione, alle ore 19:00 in seconda convocazione.

Il Presidente

Il Segretario

Successivamente, alle ore 19:10 risultano presenti tutti e 17 soci aventi diritto di voto:

- 1-CASSETTA ROBERTA NATA A ROVIGO IL 20.10.1983, IVI RESIDENTE VIA SAN CIPRIANO, 8/D - ROVIGO
CODICE FISCALE: CSTRRT83R60H620N
- 2-BEDENDO ELISA NATO A ROVIGO IL 11.05.1973 RESIDENTE IN VIA G.FALCONE, 136/5 - PONTECCHIO POLESINE (RO)
CODICE FISCALE: BDNLSE73E51H620F
- 3-CHINI LORENZA NATA A ROVIGO IL 21.06.1953 IVI RESIDENTE IN VIA A. MICALIO, 44 - ROVIGO
CODICE FISCALE: CHNLTN53H61H620W
- 4-DE GIULI ROBERTO NATO A ROVIGO IL 28.08.1959 IVI RESIDENTE IN VIALE PORTA PÒ, 36 - ROVIGO
CODICE FISCALE: DGLRRT59M28H620R
- 5-LA TERZA ANTONIO NATO A PATERNOPOLI IL 03.09.1946 IVI RESIDENTE IN VIA RISORGIMENTO, 7/B - ROVIGO
CODICE FISCALE: LTRNTN46P036370N
- 6-RAMINELLA FABIO VALERIO NATO A ROVIGO IL 13.07.1985 IVI RESIDENTE IN VIA CIME DI LAVAREDO, 5 - ROVIGO
CODICE FISCALE: RMVFVL85L13H620X
- 7-SPOLAORE ANTONIO NATO A STANGHELLA (PD) IL 24.04.1942 IVI RESIDENTE IN VIA TRE MARTIRI, 136 - ROVIGO
CODICE FISCALE: SPLNTN42D24I938V
- 8-TIETTO OTTAVIA MARIA NATA A LENDINARA IL 22.04.1951 IVI RESIDENTE IN VIALE DELLA PACE, 26 - ROVIGO
CODICE FISCALE: TTTTTV51D62E522B
- 9-VISENTIN SILVIA NATO A FERRARA IL 19.10.197 RESIDENTE IN FIGOLI, 1312 - ARQUÀ POLESINE (RO)
CODICE FISCALE: VSNSLV73R59D548C
- 10-BACCAN ALESSANDRA NATA A MONSELICE IL 17.09.1980 RESIDENTE IN VIA I MAGGIO, 38 - BOARA PISANI (PD)
CODICE FISCALE: BCCLSN80P57F382I
- 11-CANDITA BRUNO NATO A FRANCAVILLA FONTANA (BR) IL 02.01.1961 RESIDENTE IN VIA B.BUOZZI, 139 - ROVIGO
CODICE FISCALE: BRN61A02D761R

- 12-FRANCESCHETTI CARLO NATO A ROVIGO IL 27.11.1940 IVI RESIDENTE IN VIALE DELLA PACE, 26 - ROVIGO
CODICE FISCALE: FRNCRL40S27D788C
- 13- BUCATARI LUISA NATA A ROVIGO IL 24.06.1986 RESIDENTE IN VIA F. FUSINATO, 24 -VICENZA
CODICE FISCALE: BCTLSV86H64H620L
- 14- SOUCHILINA ELENA NATA A VOLGLGRAD IL 25.07.1972 RESIDENTE IN VIA DEL BASTIANINO, 8 - FERRARA
CODICE FISCALE: SCHLNE72L657154R
- 15- ZAITSEV ANATOLI NATO A VOLGLGRAD IL 22.06.1969 RESIDENTE IN VIA DEL BASTIANINO, 8 - FERRARA
CODICE FISCALE: ZTSNTL69H22Z154X
- 16- PAPARELLA CHIARA NATA A ROVIGO IL 26.08.1970 RESIDENTE IN VIA CALATAFIMI, 9/A – ROVIGO
CODICE FISCALE: PPRCHR70M66H620N
- 17-ZENATO EMILIO NATO A ROVIGO IL 09.06.1966, IVI RESIDENTE VIA BURANO, 3 - ROVIGO
CODICE FISCALE: ZNTMLE66H09H620Y

Il Presidente dà, pertanto, atto che, a norma dello statuto l'Assemblea dei soci è validamente costituita in seconda convocazione.

All'unanimità viene nominato alla presidenza il socio Emilio Zenato ed il socio Ottavia Maria Tietto con funzioni di segretario.

Si procede quindi alla trattazione degli argomenti all'O.d.G.

1) Ulteriori adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 come richiesto dal Registro Regionale Veneto delle Aps.

Il Presidente dell'Assemblea illustra l'argomento, precisando che il responsabile del Registro Regionale Veneto delle Aps ha richiesto l'adeguamento di due articoli come da email ricevuta per regolarizzare l'iscrizione al suddetto registro e successiva trasmigrazione al registro nazionale Runts entro il 30 novembre 2021.

Considerato che il numero dei presenti consente di avere raggiunto il quorum per le modifiche per le quali è prevista anche una maggioranza qualificata, propone di discutere il punto all'o.d.g.

L'assemblea approva e, dunque, si procede all'esame e alla votazione delle proposte di modifica.

Si propone di modificare il vigente statuto solo all'art. 4 e all'art.9, come da indicazioni richieste dal Registro Regionale Veneto Aps, il resto dello statuto rimane invariato, così come esposto nella copia allegata alla lettera di convocazione della presente assemblea consegnata a tutti i soci e parimenti allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante.

Il Presidente, dopo averne dato lettura, apre all'Assemblea la discussione di singoli articoli chiedendone l'approvazione.

Dopo ampia discussione e richiesta di chiarimenti riguardo a talune clausole, l'Assemblea, **all'unanimità**, approva ogni singolo articolo dello statuto così come risultante a seguito delle modifiche proposte.

Il Presidente dell'Assemblea fa, quindi, constatare ai presenti che tutte le modifiche statutarie proposte e discusse sono state approvate all'unanimità.

Pertanto, chiede all'assemblea di approvare la nuova formulazione complessiva dello statuto della associazione GRUPPO TEATRALE IL MOSAICO APS comprendente le modifiche come sopra approvate, nella stesura coordinata che viene allegata al presente verbale per farne parte integrante.

L'assemblea approva all'unanimità il nuovo testo dello statuto dell'associazione GRUPPO TEATRALE IL MOSAICO APS, che entrerà in vigore dalla data della presente assemblea.

L'Assemblea delega e conferisce specifico mandato al presidente dell'Associazione GRUPPO TEATRALE IL MOSAICO APS (iscritta al registro Regionale Veneto Aps con il numero PS/RO0103 come da D.D. n.57 del 7.10.21) affinché provveda alla registrazione nelle forme di legge presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo testo dello statuto così come approvato in data odierna e nella stesura allegata al presente verbale, se sufficiente anche mediante il deposito presso la competente Agenzia delle Entrate, chiedendone espressamente l'esenzione da imposta di bollo secondo il disposto dell'art. 82, comma 5. del D.Lgs. 117/2017, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 158/E del 21/12/2017, e l'esenzione dall'imposta di registro ex art. 82 comma 3 del medesimo D.Lgs.117/2017.

Alle ore 20:30 il Presidente dell'assemblea, esaurita la discussione sui punti all'o.d.g. ed in assenza di altre richieste di intervento, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente ed il segretario danno atto che viene allegato al presente verbale, per farne parte integrante, lo statuto dell'Associazione così come modificato ed approvato dall'assemblea dei soci oggi riunitasi.

Il Presidente

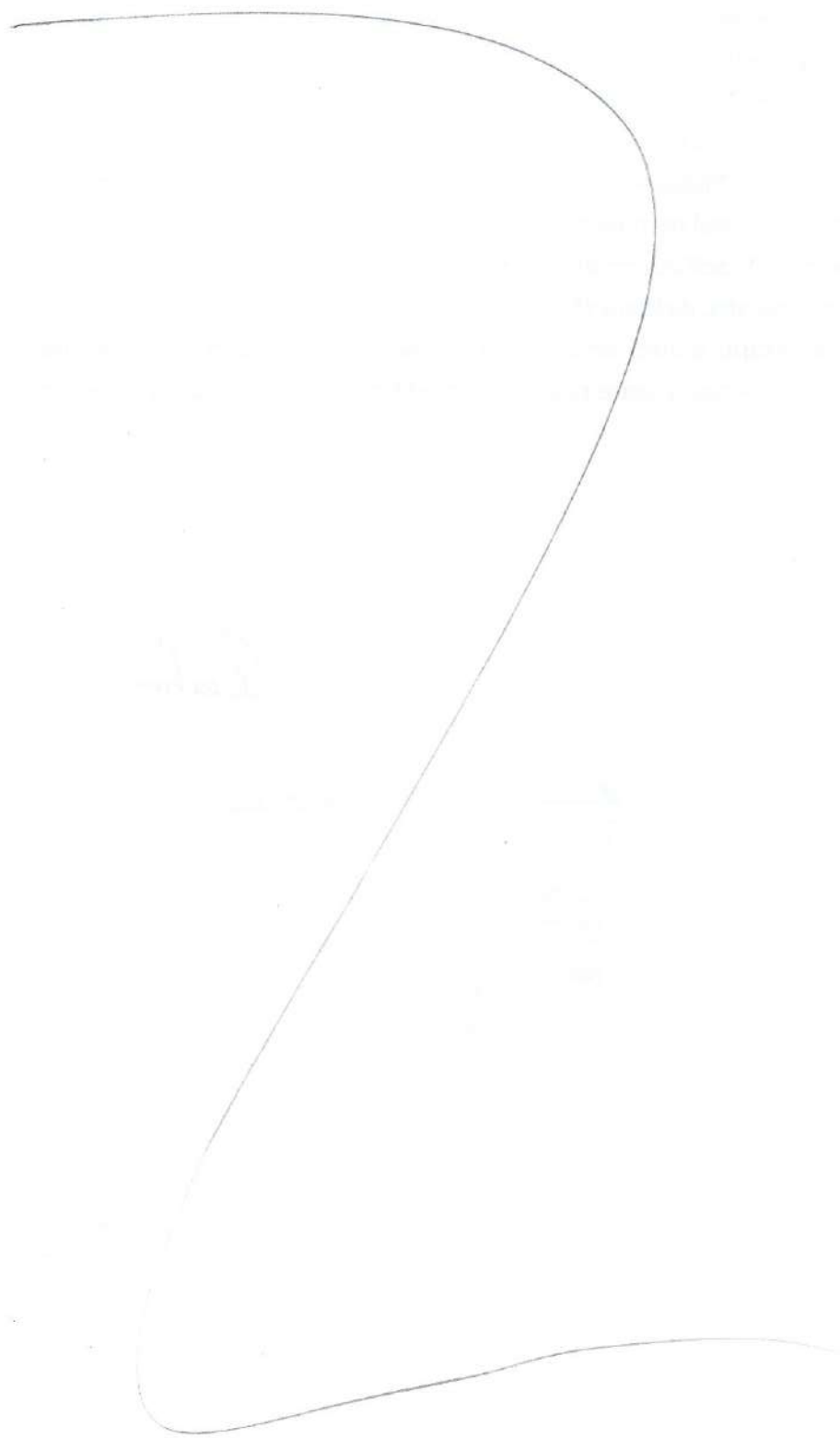
Il Segretario

Liquidato € 0 Registrato il 30 NOV. 2021
(ESENTE) S. n. 3 n. 0 1648
ORIGINALE N. 2



COLLABORATORE TRIBUTARIO
(ditta F.lli Mabea)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Titolario Mercurio



STATUTO
DEL GRUPPO TEATRALE IL MOSAICO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione

E' costituito, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "GRUPPO TEATRALE IL MOSAICO APS" di seguito detto "Associazione".

L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non ha scopo di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Rovigo, Via Burano 3.

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art. 3 – Durata

L'associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 4 – Oggetto sociale

Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

Si specifica che le attività generali individuate sono scopo prioritario dell'Associazione come quello di stimolare e sostenere la crescita culturale ed educativa attraverso ogni espressione dello spettacolo. E ancora, promuovere la diffusione dell'arte teatrale e dello spettacolo in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito; nonché l'utilizzo, la gestione e il recupero degli spazi teatrali e/o teatrabili. Promuove inoltre l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza e le pari opportunità, ripudia ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per causa di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio economiche, siano in condizioni di marginalità sociale. Si propone di favorire lo sviluppo di iniziative destinate alla formazione artistico-culturale e sociale, tramite l'utilizzo di tutti i mezzi di informazione possibili.

A titolo esemplificativo e non esaustivo o limitativo, esplica la sua attività prevalente nei settori della cultura, delle arti, delle varie forme di spettacolo dal vivo e non, nonché della formazione ad essi connessa mediante l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

La formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa attraverso corsi con insegnanti ed alunni. L'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti attraverso la collaborazione ed integrazione con l'associazione.

L'Organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

TITOLO SECONDO

SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 5 – I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell'Associazione:

- i fondatori;
- tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, nè discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale

L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo Amministrativo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall'Organo Amministrativo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali con le modalità di cui all'art. 21;
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
- Denunziare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017;

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- indegnità deliberata dall'Organo amministrativo, sentito l'Assemblea;

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 7 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Rimane applicabile il disposto dell'art. 17, comma 4. del CTS.

TITOLO TERZO ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- l'Organo Amministrativo;
- Il Vice Presidente;
- il Segretario/tesoriere;

Gli altri organi previsti espressamente dagli artt. 30 e 31 del CTS saranno nominati esclusivamente al superamento dei limiti dimensionali stabili dai medesimi detti articoli.

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno;

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile. L'avviso deve riportare gli argomenti all'ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione tanto in prima che in seconda convocazione, la quale può avvenire anche nello stesso giorno almeno un'ora dopo la prima.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, mentre in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno 50% più uno degli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo ove previsto;
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

- Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- Gli associati enti del terzo settore o senza scopo di lucro presenziano e votano tramite il proprio legale rappresentante ed hanno diritto ad un voto indipendentemente dal numero dei propri aderenti o soci;
- Gli associati minori di età presenziano e votano tramite un titolare della patria potestà. Quelli inabili o inabilitati, tramite il rispettivo amministratore di sostegno.
- ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di 2 altri associati.

Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 13 – Organo di amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano, possono variare nel numero, da tre a cinque. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e quello preventivo. Ricorrendone l'obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto dall'Assemblea, a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente.

Art. 15 – Segretario/Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari;
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni;
- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- è a capo del personale.

Art. 16 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Fino all'insediamento delle nuove cariche gli organi sociali continuano a svolgere le relative attività in regime di "prorogatio".

TITOLO QUARTO

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 17 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali - fino all'operatività del RUNTS, dato che in seguito potranno essere svolte secondo le previsioni specifiche del CTS e dei decreti attuativi dello stesso - ;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 18 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 19 – Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 20 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 21 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché le scritture e i libri sociali obbligatori secondo il disposto dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario, il quale deve adempiere alla richiesta nel termine di trenta giorni.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e/o altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 23 – Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 24 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 25 – Regolamento interno

L'Assemblea approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

Art. 26 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 27 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more, nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale tenuto dalla regione di appartenenza. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente in ambito del terzo settore.

